

STUDIO LEGALE
Rosa **MAURO**
Avvocata
Patrocinante in Corte di Cassazione
Via Marconi 5 - 40122 Bologna
tel. 051/656.97.43 – telefax 051/291.61.82 – cell. 335-81.31.251
rosamauro@studiolegalemauro.it
c.f. MRARSO61C43A783N – p.iva: 02033341203

La sottoscritta difensore chiede
notifica e/o comunicazione via
telefax al n. **051.291.61.82** e/o via
mail al seguente indirizzo
rosamauro@studiolegalemauro.it

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA

ISTANZA DELL'ENCI

Ricorso

Nell'interesse di:

CUPPINI PAOLA, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Rosa Mauro, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna, Via Marconi n.5 cap.40122, giusta mandato a margine del presente atto.

Contro

IL LODO ARBITRALE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELLA SOCIETA' ITALIANA COLLIES,

SI PREMETTE

1. La Signora **Paola Cuppini**, riveste la qualità di socia all'interno della Società Italiana Collies e detiene un allevamento di cani, razza Rough Collie, denominato "La casa dei collies", .
2. La ricorrente ha sempre perseguito con ottemperanza gli scopi dell'associazione, ossia il miglioramento genetico, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle razza Pastore Scozzese.
3. Il contesto associativo in cui la sig.ra Cuppini esercita la propria qualità di socia, caratterizzato da gravi irregolarità non semplicemente supposte ma evidenti e dimostrabili, ha portato la stessa in data 23 ottobre 2008 a divulgare una mail ai membri della SIC nonché ad alcuni giudici dei concorsi canini.
4. In tale mail la sig.ra Cuppini denuncia alcune delle anomalie riscontrate all'interno della Sic, afferenti sia alla condotta di diversi allevatori che alle modalità di svolgimento delle manifestazioni canine.
5. Tale mail dai toni critici e di condanna verso le ingiustizie del mondo cinofilo, ma assolutamente non diffamatoria, a seguito di alcune denunce da

parte di soci ritenutesi lesi, è stata oggetto di attenzione nella riunione del Consiglio direttivo della SIC, tenutasi a Genova in data 16.11.08.

6. Il Consiglio direttivo, ritenuta la mail in aperta violazione dello Statuto Sociale e in aperto spregio delle basilari regole di deontologia e correttezza sportiva, ha deliberato di sottoporre la questione al vaglio del Collegio dei Probiviri;

7. Il Consiglio Direttivo ha altresì provveduto alla sospensione di molteplici domande di adesione alla sic per l'anno 2008, controfirmate dalla sig.ra Cuppini, poiché pendente controversia tra quest'ultima e la Sic.

8. Il Collegio dei Probiviri in data 23.02.2009, a seguito di giustificazioni tempestivamente inviate dalla sig.ra Cuppini, ha deliberato all'unanimità di voti il seguente provvedimento disciplinare: **SOSPENSIONE DI ANNI 3 DALLA QUALITA' DI SOCIO DELLA SOCIETA' ITALIANA COLLIES**, ritenuto che la ricorrente abbia agito in violazione degli artt.50 e 54 Statuto Sociale, arrecando anche un danno morale ed all'immagine della Società Italiana Collies ed ai soci direttamente lesi, che è stato violato un basilare principio di diritto in democrazia in virtù del quale la libertà di espressione del pensiero in ogni sua manifestazione trova il suo limite invalicabile nel rispetto dell'altrui diritto.

- **SUL CONTENUTO DELLA MAIL**

1) Sul raduno della Tollara — Giudice Alan Jones

In merito alle opinioni espresse dalla ricorrente nei confronti del Giudice Sig. Alan Jones, definite dagli organi della Sic screditanti, offensive oltre che diffamatorie, è importante porre in rilievo quanto segue:

art.8 Disciplinare del corpo degli esperti giudici:

“Gli esperti giudici che ricoprono cariche sociali elettive di organi statutari dell’ENCI durante il mandato, non possono giudicare in manifestazioni organizzate direttamente dall’ENCI.”

Il giudice Alan Jones ricopre la carica di consigliere all’interno del Consiglio Direttivo della Sic, e giudica sia nelle esposizioni organizzate direttamente dall’ENCI, che nei raduni organizzate dalla SIC.

L’Associazione Società Italiana Collies è associata all’ENCI, del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine. Pertanto l’art.8 della “Disciplinare del corpo degli esperti giudici” si applica alla Sic, sancendo anche per quest’ultima l’incompatibilità totale tra la carica di giudice e qualsiasi altra carica sociale.

Considerato quanto sopra, il giudice Alan Jones ha esercitato illegittimamente la funzione di Giudice nei raduni organizzati dalla Sic, generando sospetti nella ricorrente sulla effettiva correttezza del suo operato.

L’istituzione delle cause di incompatibilità è finalizzata infatti a garantire l’imparzialità e il disinteresse nell’esercizio delle funzioni.

Il consigliere Alan Jones versando in condizioni di incompatibilità con la carica di giudice ha compromesso la trasparenza e l’imparzialità connesse alla sua attività giudicante.

2) Sulla selezione della razza

Alcune osservazioni della ricorrente palesate all’interno della mail hanno destato sgomento, ma altro non sono che pensieri diffusi e indiscussi all’interno del mondo cinofilo, che raramente però vengono espressi apertamente.

E’ innegabile che malattie quali, la displasia all’anca o la Collie Eye Anomaly, siano molto frequenti tra i Collies, e imporre l’obbligo in capo agli allevatori di effettuare esami importanti, quali l’HD e la CEA, e diffonderne

gli esiti, sarebbe lo strumento giusto per una efficace diagnosi precoce e la preservazione della razza.

Anche chi ritenesse che questi esami siano una grave minaccia per la redditività di un allevamento, non può non concordare con la sig.ra Cuppini sui benefici che deriverebbero per la salute dei cani.

Il Codice Etico dell'allevatore così recita: art.4 "selezionare con l'obiettivo di migliorare la qualità della razza."; art.9 "far riprodurre cani sani, cioè privi di malattie manifeste o impedimenti a una corretta funzionalità o portatori di patologie ereditarie rilevate".

L'indignazione della ricorrente è rivolta verso coloro che alterano gli esiti degli esami, verso chi non effettua tutti i vaccini, le profilassi antiparassitarie, le profilassi antifilariche etc.(in aperta violazione con gli art.10.13.23 cod.et.allev.). comportamenti frequenti tra gli allevatori e meritevoli pertanto di aperta e coraggiosa denuncia. La sig.ra Cuppini ha sollevato la questione, scomoda per alcuni, ma degna di riguardo.

3)Sull'assenza di formazione e informazione

La ricorrente lamenta carenza di informazione e trasparenza all'interno della Sic e disinteresse totale per la formazione degli allevatori. Il giornalino della Sic, unico organo di informazione della associazione, piuttosto che fornire notizie utili sulla razza, è un canale pubblicitario per gli allevatori che possono inserire così molteplici inserti sui loro allevamenti.

Il giornalino inoltre non viene diffuso in modo omogeneo tra tutti i soci dell'associazione, e la sig.ra Cuppini è uno di quei soci a cui il giornalino non viene recapitato da tempo.

Per quanto riguarda la formazione degli allevatori, la ricorrente all'interno della sua mail ha espresso l'esigenza di organizzare incontri mirati ad approfondire le conoscenze degli allevatori per il benessere della razza, perché

è questo lo scopo primo dell'associazione, non l'organizzazione di concorsi in cui si acclama la vittoria di un cane.

4) Sulla locazione dei raduni

La Società Italiana Collies è un'associazione che raggruppa membri da ogni parte di Italia, nonostante ciò tutti i raduni di razza si tengono nel Nord della penisola. In questo modo si favoriscono gli allevatori del Nord, poiché essendo più gravoso economicamente raggiungere le mete, gli allevatori del resto d'Italia rinunciano spesso a partecipare alle esposizioni.

Questo è quanto sottolineato dalla ricorrente, aspetto non da poco data la violazione dei principi di uguaglianza e democraticità per garantire la partecipazione alla vita dell'associazione.

Queste, ma anche altre, le motivazioni che hanno spinto la ricorrente a diffondere la mail.

In primo luogo nonostante le espresse richieste della sig.ra Cuppini mai è stato comunicato dagli organi della SIC il numero degli iscritti all'associazione.

La Costituzione italiana stabilisce il diritto all'associazionismo libero ma vieta le associazioni segrete, e la segretezza si ravvisa non solo nel mantenere segreta l'esistenza stessa dell'associazione o i propri scopi all'esterno, ma anche nel mantenere riservata l'identità e il numero dei propri aderenti ai membri stessi dell'organizzazione.

La riluttanza degli organi SIC nel comunicare il numero degli iscritti oltre essere in aperta violazione dell'art.18 della Costituzione, preclude agli associati l'esercizio di molti diritti quali: richiesta dell'assemblea straordinaria, richiesta di modifiche statutarie, elezioni ponderate. Come si potrebbe infatti sapere se si è raggiunto il numero sufficiente per convocare un'assemblea straordinaria?(necessaria richiesta di 1/3 soci).

Non si comprende il perché del mantenere segreto il numero degli iscritti, a meno che questo non lo si voglia ricollegare ad una manovra degli organi al

vertice per mantenere inalterato ed indisturbato il proprio potere, impedendo ai soci di promuovere qualsivoglia iniziativa destabilizzante.

L'esercizio indisturbato del potere avviene soprattutto alle esposizioni canine, ove dovrebbe vigilare un delegato ENCI al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione ed intervenire in caso di irregolarità. La presenza di un delegato ENCI non si è mai riscontrata **NEI RADUNI SIC**, a conferma della assenza di un raccordo effettivo tra SIC ed ENCI.

Altro aspetto della SIC che desta perplessità è l'assenza all'interno dello Statuto di una disciplina specifica circa le modalità di svolgimento delle elezioni, le quali sono indicate sommariamente negli artt.15-17-19-20-23-25-27-34 dello Statuto, ma nei quali non sono precisati i tempi, le modalità di candidatura, i requisiti per la candidatura, come invece ben specificato nel Regolamento Attuativo dello Statuto dell'ENCI, il quale, peraltro all'art.6.1. lettera c così dispone: "i Gruppi cinofili e le Associazioni specializzate di razza abbiano Statuto conforme ai principi dello Statuto sociale dell'ENCI e a quanto previsto nel successivo art.20, comma 1 del presente Regolamento"

Art.20..1 Ai sensi dell'art. 6.1 del presente Regolamento, la partecipazione alla vita associativa dell'ENCI richiede il riconoscimento nei singoli statuti dei Soci Collettivi dei seguenti principi:

- a) uguaglianza e democraticità partecipativa alla vita dell'Associazione, in particolare garanzia del diritto di voto a tutti gli associati e limitazione del voto per delega in ragione di due deleghe per ogni socio presente in assemblea; divieto del voto per posta;
- b) potere di indirizzo, vigilanza, controllo e di sanzione in capo all'ENCI, come di seguito specificato agli artt. 21, 22 e 23;
- c) potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta per il Gruppo Cinofilo o l'Associazione Specializzata, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 28 dello Statuto dell'ENCI;
- d) obbligo del Socio Collettivo di ottemperare alle decisioni delle Commissioni di disciplina di 1° e 2° Istanza dell'ENCI, nonché previsione di un Collegio di probiviri, quale organo di giustizia disciplinare di primo grado dell'associazione, le cui decisioni

siano appellabili avanti la Commissione di Disciplina di 2° istanza dell'ENCI;

e) sottoposizione dei singoli associati dei Soci Collettivi alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI;

f) potere dell'ENCI di nomina di un membro del Consiglio Direttivo delle Associazioni Specializzate, con l'obbligo di partecipare alle riunioni di Consiglio e di inviare annualmente una relazione dettagliata sull'attività della società, nonché segnalare tempestivamente all'ENCI eventuali irregolarità;

Una migliore regolamentazione delle elezioni è fondamentale per l'espressione libera e corretta del voto.

Sempre collegata al tema delle elezioni sembra essere la decisione adottata dal Consiglio Direttivo su circa 17 domande di adesione alla SIC per il 2008. Tali domande sono state sospese perché controfirmate da due soci, Paola Cuppini e Danilo Galdelli, adducendo come motivazione la pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico. Innanzitutto è bene precisare che:

1) gli aspiranti soci avevano già provveduto al pagamento della quota di iscrizione e inviato domanda in data 04 ottobre 2008, ossia prima dell'invio della mail incriminata, avvenuto in data 23 ottobre 2008;

2) tali domande sono state sospese prima che venisse comunicata ai diretti interessati la pendenza della controversia;

3) non si ravvisa una seppur minima responsabilità degli aspiranti soci per quelle che la SIC ritiene essere infrazioni commesse della sig.ra Cuppini e del sig. Galdelli, personalmente e abbondantemente sanzionati con la sospensione dalla SIC per anni 3 la prima e anni 2 il secondo.

La sospensione delle circa 17 tessere per il 2008, ha evitato la convocazione degli aspiranti soci alle elezioni per il rinnovo della compagine sociale, impedendo a costoro l'espressione del voto, voto che potrebbe comportare spostamento non gradito del potere.

Considerato quanto sopra è giustificabile e accettabile che un socio assistendo a tali abusi e anomalie all'interno della propria associazione sia determinato a far emergere quanto di irregolare con grande severità.

La sig.ra Cuppini non solo pone tutti i soci a conoscenza di quanto antidemocratico e sleale avvenga all'interno della SIC, ma da socia propositiva e attenta suggerisce iniziative valide da attuare per il benessere dei cani.

Il Collegio dei Probiviri ha voluto sanzionare la sig.ra Cuppini, peraltro con la sanzione esagerata di 3 anni di sospensione, per l'utilizzo di toni offensivi verso il consigliere Alan Jones, che ripetiamo esercita spesso illegittimamente la sua funzione giudicante, e verso i soci e l'associazione in generale.

Associazione che non rende noto il numero degli iscritti, che colloca le proprie manifestazioni esclusivamente nel Nord Italia, che non diffonde in modo omogeneo e imparziale il proprio organo di informazione, che non dispone di uno Statuto chiaro e completo, che vede quindi pregiudicati i principio di uguaglianza e democraticità in tante delle sue manifestazioni. La signora Cuppini è stata pertanto sanzionata ingiustamente e illegittimamente.



Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

alla Commissione di Disciplina di Seconda istanza dell'ENCI di :

- ANNULLARE IL LODO del Collegio dei Probiviri con il quale si dispone la sospensione per anni 3 dalla Società Italiana Collies della sig.ra Paola Cuppini;
- ANNULLARE LE ELEZIONI indette per il giorno 21 marzo;
- ACCERTARE gli illeciti denunciati nel presente ricorso inerenti all'organizzazione della SIC e provvedere a regolarizzazione.

Si producono:

1. STATUTO SIC;
2. STATUTO ENCI;
3. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE ENCI;
4. CODICE ETICO DELL' ALLEVATORE;
5. MAIL DEL 23 OTTOBRE;
6. LETTERA CONTESTAZIONE D'ADDEBITO DELLA SIC;
7. LETTERA GIUSTIFICAZIONI;
8. PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Bologna,

Avv. Rosa Mauro